



DIFENDE I TUOI DIRITTI

D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LA VITA PRIVATA

Set informativo che contiene:

- **DIP Danni (Documento informativo relativo al prodotto assicurativo)**
- **DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)**
- **Condizioni di assicurazione**

Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori – Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari

Polizza di tutela legale nell'ambito della vita privata

DIP-Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA Prodotto: OneFamily Tutela



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Si tratta di un'assicurazione di tutela legale per la vita privata extraprofessionale e di relazione del nucleo familiare e per la tutela della tua attività professionale svolta come professionista o presso un datore di lavoro pubblico o privato o per le vertenze con l'ordine o le authority di riferimento. La polizza garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei tuoi diritti.



Che cosa è assicurato?

- ✓ consulenza legale telefonica nell'ambito delle materie in copertura;
- ✓ assistenza legale diretta per la risoluzione amichevole delle controversie;
- ✓ copertura delle spese legali, peritali, investigative, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.

La somma massima assicurata (massimale) è di 15.000 euro per sinistro, senza limite annuo.

La tutela legale opera nei seguenti ambiti:

- ✓ vita privata e di relazione: controversie per recupero danni subiti; integrazione della polizza di responsabilità civile per la difesa in danni provocati a terzi; controversie contrattuali; difesa in procedimenti penali; opposizione contro sanzioni amministrative;
- ✓ proprietà, godimento e conduzione dell'abitazione di residenza e di altri immobili direttamente utilizzati: controversie per recupero danni subiti; controversie contrattuali; difesa in procedimenti penali; opposizione contro sanzioni amministrative; controversie relative al diritto di proprietà e ad altri diritti reali;
- ✓ proprietà, guida e circolazione stradale di veicoli non soggetti all'obbligo di assicurazione RCA: controversie per recupero danni subiti; controversie contrattuali; difesa in procedimenti penali; opposizione contro sanzioni amministrative; eventi che coinvolgono l'assicurato nella veste di pedone, trasportato su qualsiasi veicolo e nella pratica di sci e altri sport sulla neve, purchè svolti in aree sciabili attrezzate, ovvero superfici innevate anche artificialmente aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita, e di innevamento abitualmente riservate alla pratica di sport sulla neve;
- ✓ lavoro dipendente: per procedimenti penali relativi al contratto di lavoro e per impugnare il licenziamento irrogato dal proprio datore di lavoro;
- ✓ ambito disciplinare: per opporsi a sanzioni disciplinari applicate dal proprio ordine professionale od organismo di controllo della professione, inclusa l'impugnazione davanti al giudice ordinario di primo grado.



Che cosa non è assicurato?

L'assicurazione è **esclusa** per:

- x le persone non incluse nel nucleo familiare, ossia che non risultano conviventi da riscontro anagrafico, ad eccezione del coniuge non residente presso il contraente ma comunque residente in Italia;
- x i fatti dolosi compiuti dall'assicurato: in caso di procedimento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa solo in presenza di sentenza definitiva di assoluzione, proscioglimento, derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato, con esclusione di ogni causa di estinzione del reato;
- x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo o in caso di calamità naturale o stato di allarme;
- x le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o utilizzo di veicoli soggetti all'obbligo di assicurazione RCA, di mezzi nautici e aerei in genere;
- x richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, se l'assicuratore di RC non è intervenuto e non è esaurito l'intero massimale per spese di resistenza e di soccombenza;
- x il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- x attività svolta in ambito medico-sanitario;
- x le controversie relative a vendita, acquisto e costruzione di immobili e per i vizi occulti manifestatisi successivamente;
- x l'attività politica e sindacale;
- x il diritto del lavoro, salvo quanto espressamente previsto;
- x controversie di lavoro non derivanti da contratto di lavoro subordinato;
- x le controversie nei confronti di DAS.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia **non vale**:

- ! in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo per i procedimenti penali e l'opposizione a sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie di valore pari o superiore a 300 euro;
 - ! per controversie il cui valore economico è inferiore a 1.000 euro.
- Inoltre: se il rischio è garantito da altre assicurazioni di tutela legale, DAS opera in secondo rischio. Se anche tali assicurazioni prevedono l'intervento in secondo rischio, DAS opera in proporzione al massimale complessivamente assicurato con tutte le polizze sottoscritte.

DAS **non copre** le seguenti spese:

- ! spese o preventivi di spesa non concordati con DAS;
- ! per l'attività di gestione di una controversia senza l'intervento di un giudice o di un arbitro, svolta da professionisti scelti dall'assicurato senza la preventiva autorizzazione di DAS;
- ! di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato e per attività che non siano state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- ! onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a 3.000 euro, escludendo ogni duplicazione di onorari;
- ! dovute da altri soggetti debitori a carico dell'assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- ! rimborsate dalla controparte;
- ! il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ! gli oneri fiscali, tranne il contributo unificato e l'IVA che l'assicurato non può detrarre fiscalmente;
- ! dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014;
- ! per la denuncia-querela se non si instaura il procedimento penale;
- ! per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il terzo tentativo;
- ! spese ulteriori, se la controversia si conclude con una transazione non previamente autorizzata da DAS.



Dove vale la copertura?

- ✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
- ✓ In Unione Europea, Regno Unito, Liechtenstein, Principato di Monaco, Svizzera, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali.
- ✓ In Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino: per opposizione a sanzioni amministrative e consulenza legale telefonica.
- ✓ In Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo, per l'ambito della micromobilità.



Che obblighi ho?

Obblighi prima di sottoscrivere il contratto:

- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.

Obblighi nel corso della durata del contratto:

- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.

Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro:

- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l'accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del suo caso.
- Devi comunicare l'eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assicuratori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede spese a carico di DAS, devi chiedere e ottenere l'autorizzazione dalla Compagnia.
- Devi denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.



Quando e come devo pagare?

L'importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale. Il premio può essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L'assicurazione scade alla data indicata in polizza; non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto:

- nei primi 30 giorni dalla decorrenza, per ripensamento;
- se non hai più necessità dell'assicurazione perché il rischio cessa, fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.

Le richieste possono essere comunicate:

- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona;
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesalegale@pec.das.it.

Assicurazione di tutela legale nell'ambito della vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA

Prodotto: OneFamily Tutela

DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 13/09/2022

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Enrico Fermi, 9/B – 37135 Verona, tel. +39 045 8372611 - sito internet: www.das.it - e-mail: info@das.it - PEC: dasdifesalegale@pec.das.it.
L'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto ammonta a 51,39 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 37,62 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet www.das.it/relazione-solvibilita-e-condizione-finanziaria.

Requisito patrimoniale di solvibilità: 31,70 milioni di euro
Requisito patrimoniale minimo: 14,27 milioni di euro
Fondi propri ammissibili alla copertura: 61,20 milioni di euro
Indice di solvibilità (solvency ratio): 193%

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall'Italia il numero verde 800.84.90.90, dall'estero il numero +39 045 8378959 provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all'invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".


Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall'assicurato.


Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l'intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri.


Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva


	essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt 1892 e 1893 del Cod. Civ.
Obblighi dell'impresa	Nell'erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l'operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall'assicurato, DAS entro 30 giorni: <ul style="list-style-type: none"> • paga l'indennizzo; • comunica i motivi per cui l'indennizzo non può essere pagato.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all'intermediario espressamente in tale qualità.
Rimborso	Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La garanzia non opera per i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie contrattuali. Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto ma che si sono manifestati entro un (1) anno dalla sua cessazione. La garanzia si estende agli eventi che sono avvenuti durante la validità di una precedente polizza di tutela legale sottoscritta dal contraente anche con altro assicuratore e dei quali l'assicurato venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente assicuratore, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti: a) la polizza DAS deve avere continuità temporale con la polizza del precedente assicuratore; b) l'assicurato deve aver denunciato il sinistro al precedente assicuratore e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi; c) l'evento deve essere denunciato a DAS entro il periodo di validità del presente contratto.
Sospensione	Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Una volta firmata la polizza e pagato il premio il contraente ha 30 giorni per ripensarci e decidere di recedere dal contratto, comunicandolo per iscritto a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesalegale@pec.das.it) oppure all'intermediario alla quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il contraente e DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al contraente il premio versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è rivolto ai privati	

 Quali costi devo sostenere?	
Costi di intermediazione Sulla base delle convenzioni di collocamento previsto per il prodotto, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 30% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135; fax 045 8351025; • tramite il sito internet della Compagnia www.das.it • via mail all'indirizzo e mail: servizio.clienti@pec.das.it <p>La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori – Reclami". I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto.</p>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO	

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO		Pg. 1
SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE	Artt. 1-3	Pg. 2
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI	Artt. 4-8	Pg. 4
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI	Artt. 9-13	Pg. 5
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE	Artt. 14-24	Pg. 7

DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO

Arbitrato	È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza. È parificata a un'azione in giudizio.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicuratore	La compagnia di assicurazioni.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Controversia	Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tipicamente è il danno subito dalla persona o da cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: ad esempio il danno subito nel corso di un incidente stradale. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
DAS	La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.
Delitto	È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate.
Doloso	Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge.
Evento	Fatto dannoso che dà origine al sinistro.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto.
Massimale	La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro.
Nucleo familiare	È l'insieme di persone, conviventi, legate da un vincolo di matrimonio, di parentela, di affinità, di tutela o semplicemente affettivo, che rientrano nello stesso certificato di stato di famiglia.
Parti	Il contraente e DAS.
Periodo di validità del contratto	Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione.
Risoluzione amichevole delle controversie	È l'attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L'applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell'autorità amministrativa o dell'autorità giudiziaria.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Spese peritali	Spese relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia.

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE



1.1 - GARANZIA “DIFESA VITA PRIVATA E DI RELAZIONE”

1.1.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* relativi alla vita privata extraprofessionale e di relazione.

1.1.2. La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 3.1. lettera I)** per i *delitti dolosi*;
- ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'assicurato a causa di *fatto illecito* di terzi;
- difendersi da richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un comportamento illecito dell'assicurato. **Questa garanzia opera solo a seguito dell'intervento dell'assicuratore della responsabilità civile e dopo l'esaurimento dell'intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza ai sensi dell'art. 1917 del codice civile. L'assicurato deve dichiarare a DAS al momento della denuncia di sinistro l'esistenza e l'operatività della polizza di responsabilità civile e ad esibirne copia su semplice richiesta di DAS;**
- sostenere *controversie* di *diritto civile* di natura *contrattuale* diverse da quelle con il datore di lavoro previste dalla garanzia “Difesa lavoro dipendente”;
- presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge.

1.1.3. In relazione a tali *eventi*, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, **fino all'importo del massimale indicato in polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto**, le seguenti spese:

- spese per l'intervento di un legale incaricato della gestione del *sinistro*;
- onorari di un legale domiciliatario, se l'assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, **nel limite di 3.000 euro per sinistro**;
- spese per l'intervento di un *perito/consulente* tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte;
- spese di giustizia*;
- spese di soccombenza* liquidate a favore della controparte;
- spese legali conseguenti a una *transazione* autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, **se sono state preventivamente autorizzate da DAS**;
- spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del *sinistro*;
- spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- spese per redazione di denunce, querele, istanze all'autorità giudiziaria **se viene successivamente instaurato un procedimento penale nel quale la controparte è rinviata a giudizio; in tal caso per la redazione di tali atti DAS rimborsa fino ad un massimo di 500 euro**;
- spese degli arbitri e del legale intervenuti in *arbitrato*, se una *controversia* deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
- spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
- spese per l'esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, **nel limite di tre tentativi**;
- contributo unificato di iscrizione a ruolo.

1.1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, DAS assicura, **entro il limite del massimale indicato in polizza**:

- le spese per l'assistenza di un interprete;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'autorità competente. **L'importo anticipato dovrà essere restituito a DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.**

1.1.5. Per i medesimi *eventi* DAS, su richiesta dell'assicurato eroga consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una *controversia* di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.



1.2 – GARANZIA “DIFESA ABITAZIONE DEL CONTRAENTE”

1.2.1. DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* relativi alla proprietà, godimento e conduzione dell'abitazione che costituisce la residenza del *contraente*.

1.2.2. La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 3.1. lettera I)** per i *delitti dolosi*;
- sostenere *controversie* relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall'assicurato a causa di *fatto illecito* di terzi;
- sostenere *controversie* di natura contrattuale relative all'immobile;
- presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge.



1.3 - GARANZIA “DIFESA SECONDE CASE”

1.3.1 DAS tutela i diritti dell'assicurato negli *eventi* relativi alla proprietà, godimento e conduzione anche degli altri immobili direttamente utilizzati dal *contraente*.

1.3.2 La garanzia opera per:

- difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 3.1. lettera I)** per i *delitti dolosi*;
- sostenere *controversie* relative alla locazione, al diritto di proprietà o ad altri diritti reali, ivi comprese le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale limitatamente ai danni subiti dall'assicurato a causa di *fatto illecito* di terzi;

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- c) sostenere *controversie* di natura contrattuale relative all'immobile;
- d) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge.



1.4 - GARANZIA "DIFESA MICROMOBILITÀ"

1.4.1 **DAS** tutela i diritti dell'*assicurato* negli *eventi* relativi alla proprietà, alla guida e circolazione stradale di veicoli non soggetti all'obbligo di *assicurazione* di responsabilità civile auto (biciclette, biciclette elettriche, monopattini e dispositivi previsti dalla normativa vigente).

1.4.2 La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con esclusione dei reati *dolosi*;
- b) ottenere assistenza legale per un *danno extracontrattuale* subito dall'*assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi;
- c) sostenere *controversie* di natura contrattuale. Si intendono comprese in garanzia anche le vertenze aventi per oggetto l'acquisto e la vendita dei veicoli assicurati;
- d) presentare opposizione contro una *sanzione amministrativa* di natura pecuniaria e/o non pecuniaria, davanti all'autorità competente, per la presunta inosservanza di una norma di legge;

1.4.3. Le garanzie operano inoltre per gli *eventi* che coinvolgono l'*assicurato* nella veste di pedone, di trasportato su qualsiasi veicolo e nella pratica di sci e di altri sport sulla neve, purché svolte in aree sciabili attrezzate, ovvero superfici innevate anche artificialmente aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita, e di innevamento abitualmente riservate alla pratica di sport sulla neve.



1.5 – GARANZIA "DIFESA LAVORO DIPENDENTE"

1.5.1. **DAS** tutela i diritti del solo *contraente* negli *eventi* relativi a rapporti di lavoro subordinato, sia con enti privati che con enti pubblici.

1.5.2. La garanzia opera per:

- a) difendersi in un procedimento penale, con i **limiti previsti all'articolo 3.1 lettera I)** per i *delitti dolosi*;
- b) impugnare il licenziamento irrogato dal proprio datore di lavoro.

1.5.3. Tutte le garanzie indicate **operano esclusivamente a seguito di sentenza o provvedimento definitivo; non sono previsti anticipi di spese in attesa della definizione del giudizio.**

1.5.4. Se il *contraente* è un lavoratore dipendente della Pubblica Amministrazione, le garanzie penali operano solo se il *contraente* dimostra di aver chiesto il patrocinio legale all'Ente di appartenenza e alle condizioni di seguito indicate:

- a) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale e interviene rimborsando le spese sostenute, **DAS rimborsa al *contraente* il residuo, quantificato nella differenza tra il rimborso ottenuto dall'Ente e quanto speso dal *contraente*;**
- b) se l'Ente di appartenenza è obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL ma oppone il proprio silenzio per un periodo stabilito in un minimo di 90 giorni, o rifiuta per iscritto il pagamento per motivi diversi da quelli indicati nel punto precedente, tra cui la mancanza di liquidità, **DAS rimborsa al *contraente* le spese dovute al legale per la propria attività avendo come riferimento i valori minimi dei parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni, anche se le spese sostenute dal *contraente* sono superiori;**
- c) se l'Ente esprime il proprio rifiuto di pagamento delle spese legali tramite una comunicazione espressa e scritta, perché non obbligato a pagare secondo quanto previsto dalla Legge o dai CCNL in materia di patrocinio legale o per conflitto di interesse, **la polizza opera nei limiti del *massimale* indicato in *polizza* e a seguito di sentenza o provvedimento definitivo.**



1.6 – GARANZIA "VERTENZE CON AUTHORITY"

DAS tutela i diritti del solo *contraente* che deve presentare opposizione al proprio ordine professionale o all'organismo di controllo della professione per la presunta violazione di norme di legge, regolamentari o di diligenza con avvio di procedimento disciplinare a suo carico. La garanzia vale anche per impugnare il provvedimento sanzionatorio davanti al giudice ordinario di primo grado.



ARTICOLO 2 – CHI È ASSICURATO

2.1. **Le garanzie delle sezioni "Difesa lavoro dipendente" e Vertenze con Authority" operano solo a favore del *contraente*.**

2.2. Le altre garanzie operano a favore:

- a) del *contraente*;
- b) del suo *nucleo familiare*;
- c) dei conviventi che risultano da riscontro anagrafico (stessa residenza).

Si considera comunque assicurato il coniuge, anche se non ha la residenza presso il *contraente*, purché residente in Italia.



ARTICOLO 3 – COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA

3.1. La garanzia è esclusa:

- a) se il valore economico oggetto della *controversia* è inferiore a 1.000 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;
- b) se il valore economico della *sanzione amministrativa* applicata al netto degli oneri accessori è inferiore a 300 euro, salva la prestazione di consulenza legale telefonica;

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- c) per *controversie* relative alla vendita, all'acquisto e alla costruzione di immobili e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
 - d) per il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - e) materia fiscale/tributaria e materia amministrativa fatta eccezione per i procedimenti penali e per quanto espressamente previsto;
 - f) per diritto del lavoro, salvo quanto espressamente previsto dalla garanzia DIFESA LAVORO DIPENDENTE;
 - g) per controversie di lavoro che non derivano da contratto di lavoro subordinato;
 - h) per attività di natura politica e sindacale;
 - i) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e fatti conseguenti a *eventi* naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
 - j) per *controversie* e procedimenti relativi alla proprietà o all'utilizzo di veicoli soggetti all'obbligo di *assicurazione* di responsabilità civile auto, di mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
 - k) per richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, se l'*assicuratore* della responsabilità civile non è intervenuto e non è esaurito l'intero *massimale* per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del codice civile;
 - l) per *eventi* che derivano da fatto *doloso* dell'*assicurato*; se l'*assicurato* è indagato o imputato per *delitto doloso*, la garanzia opera solo se l'*assicurato* viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da *doloso* a colposo. Sono sempre escluse le cause di estinzione del reato;
 - m) quando l'*assicurato* svolge l'attività in ambito medico-sanitario;
 - n) per *controversie* nei confronti di *DAS*.
- 3.2. In caso di *controversia* tra *contraente* e un'altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del *contraente*.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO TUTTE LE PRESTAZIONI

ARTICOLO 4 – COME SI DETERMINA LA DATA IN CUI AVVIENE UN EVENTO

4.1. Un *evento* rientra nell'oggetto della garanzia se è avvenuto nel *periodo di validità del contratto*.

4.2. Per le *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale un *evento* è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell'*assicurazione*. Questa limitazione non vale se la *polizza* sostituisce un precedente contratto in essere con:

a) *DAS* per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni;

b) altra compagnia, purchè vengano rispettati i presupposti previsti dall'art. 6 – Clausola di continuità.

4.3. La garanzia si estende agli *eventi* avvenuti nel *periodo di validità del contratto* ma che si sono manifestati entro un anno dalla sua cessazione.

4.4. Per determinare la data in cui avviene un *evento*, *DAS* considera:

- a) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell'*assicurato*, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
- b) la data del primo *evento* che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento per *danni extracontrattuali* subiti o causati dall'*assicurato*;
- c) la data in cui è avvenuto il primo inadempimento, anche presunto, di un contratto da parte dell'*assicurato* o della controparte, nel caso di *controversie* di *diritto civile* di natura contrattuale;
- d) la data del licenziamento, nel caso di impugnazione del licenziamento da parte dell'*assicurato*;
- e) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a *sanzioni amministrative*.

4.5. La garanzia opera anche prima della notifica all'*assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).

4.6. Se l'*evento* si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, *DAS* prenderà in considerazione la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta.

ARTICOLO 5 – ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO

5.1. Se il *contraente* e/o l'*assicurato* hanno sottoscritto altre *assicurazioni* per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un *sinistro* devono darne avviso a tutti gli *assicuratori*, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall'art. 1910 del codice civile.

5.2. Se il *contraente* o l'*assicurato* omettono intenzionalmente tale comunicazione, *DAS* non procederà ad erogare alcuna prestazione.

5.3. Se è operante un'altra *polizza* di tutela legale sottoscritta dal *contraente*, la garanzia *DAS* vale in secondo rischio, a esaurimento del *massimale* dell'altra *polizza*.

5.4. Se anche l'altra *polizza*, per il *sinistro* denunciato, opera a secondo rischio, la garanzia *DAS* rimborsa le spese in proporzione al *massimale* complessivamente assicurato con i contratti stipulati presso tutti gli *assicuratori*.

ARTICOLO 6 – CLAUSOLA DI CONTINUITÀ

6.1. La garanzia si estende agli *eventi* che sono avvenuti durante la validità di una precedente *polizza* di tutela legale sottoscritta dal *contraente* anche con altro *assicuratore* e dei quali l'*assicurato* venga a conoscenza per la prima volta dopo la cessazione del contratto presso il precedente *assicuratore*, a condizione che si verifichino contestualmente tutti i seguenti presupposti:

a) la *polizza* *DAS* deve avere continuità temporale ovvero deve seguire senza alcuna interruzione la *polizza* del precedente *assicuratore*;

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

b) l'*assicurato* deve aver denunciato il *sinistro* al precedente *assicuratore* e questi deve avere rifiutato la prestazione della garanzia in quanto denunciato dopo il periodo di postuma e non per altri motivi;

c) l'*evento* deve essere denunciato a *DAS* entro il *periodo di validità del presente contratto*.

6.2. *DAS* avvierà la gestione del caso applicando le condizioni previste dal presente contratto, **se la vertenza denunciata rientra nelle garanzie previste sia dalla *polizza* del precedente *assicuratore* che in quella di *DAS*.**



ARTICOLO 7 – QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS

DAS non si farà carico delle seguenti spese:

- a) spese, anche preventivate, non concordate con *DAS*, secondo le regole previste ai successivi articoli 10 e 11;
- b) spese per la gestione di una *controversia* prima dell'azione in giudizio, per incarichi conferiti dall'*assicurato* a professionisti diversi da quelli autorizzati da *DAS*;
- c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
- d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
- f) onorari per l'intervento di ulteriori legali nell'ambito dello stesso grado di giudizio. Se l'*assicurato* sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la *controversia*, *DAS*, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
- g) spese legali per la redazione e presentazione di denuncia-querela, se non viene instaurato procedimento penale a carico del querelato per il quale l'*assicurato* si costituisce parte civile;
- h) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell'*assicurato* secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
- i) spese rimborsate dalla controparte. Se tali spese sono state anticipate da *DAS*, l'*assicurato* dovrà restituirle a *DAS* entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
- j) spese per l'esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il terzo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, *peritali* e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l'istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
- k) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della *controversia*, se tale *controversia* si conclude con una *transazione* non previamente autorizzata da *DAS*;
- l) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- m) gli oneri fiscali, ad eccezione dell'IVA indetraibile per l'*assicurato* esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.



ARTICOLO 8 – DOVE VALE LA COPERTURA

8.1. Le garanzie operano per gli *eventi* che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:

- a) di tutti gli Stati d'Europa nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale;
- b) di tutti gli Stati d'Europa e dei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo nelle ipotesi di *danni extracontrattuali* o di procedimento penale previsti dalla Garanzia DIFESA MICROMOBILITÀ;
- c) dei Paesi dell'Unione Europea e di Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di *controversie contrattuali*;
- d) di Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino per le altre garanzie.

8.2. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per *eventi* avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.

GESTIONE DELLE PRESTAZIONI



ARTICOLO 9 – COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

9.1. Per richiedere le prestazioni previste l'*assicurato* deve segnalare l'accaduto a *DAS* appena possibile.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata, a scelta dell'*assicurato*, per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) chiamando dall'Italia il **numero verde 800.84.90.90**, dall'estero il numero +39 045 8378959, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
- b) sul sito www.das.it nella sezione "area clienti".

9.2. *DAS* raccoglie la richiesta (denuncia di *sinistro*), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di *evento* accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.

9.3. **Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell'*assicurato*, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.**

9.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l'*assicurato* deve inviare a *DAS* copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di *sinistro* e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.

9.5. In caso di procedimento penale, l'*assicurato* deve denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

9.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l'assicurato deve chiamare il **numero verde 800.84.90.90** e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.



ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

10.1. Prima dell'eventuale azione in giudizio, **la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS**, secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del *sinistro*, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della *controversia*, **direttamente o con l'ausilio di professionisti da essa individuati** (secondo quanto previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private -D.Lgs. 209/05). **A tal fine l'assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;**
- b) per risolvere la *controversia*, DAS valuta l'opportunità di ricorrere o aderire a procedure di *risoluzione amichevole delle controversie*, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
- c) l'assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.

10.2. **DAS autorizza l'eventuale azione in giudizio:**

- a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un'azione civile promossa da terzi;
- b) **se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L'assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l'azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.**

10.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell'azione in giudizio, l'assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all'*arbitrato* previsto all'articolo 14, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

10.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) l'assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; **se l'assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;**
- b) **l'assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;**
- c) **se nel corso dello stesso grado di giudizio l'assicurato decide di revocare l'incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato.**
Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all'incarico da parte del legale.

10.5. **In caso di procedimento penale per delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all'assoluzione o al proscioglimento dell'assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.**

10.6. **Le prestazioni previste dalla garanzia DIFESA LAVORO DIPENDENTE vengono erogate solo a seguito di una sentenza o di un provvedimento definitivo secondo quanto previsto all'articolo 1.5.3. Non sono previsti anticipi di spese a legali o a periti nel corso del procedimento.**

10.7. **DAS gestisce a tutti gli effetti un'unica pratica (sinistro unico):**

- a) **in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;**
- b) **in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;**
- c) **se l'evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.**

10.8. Nell'erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:

- a) a pagare direttamente i professionisti individuati da DAS per la gestione della *controversia* o del procedimento;
- b) a pagare l'indennizzo all'assicurato, **nei limiti del massimale**, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; **a tal fine l'assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;**
- c) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti legali entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l'assicurato al numero di telefono da questi indicato.



ARTICOLO 11 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI – I CASI DI DECADENZA

Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l'assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:

- a) **deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;**
- b) **deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste;**
- c) **prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;**
- d) **prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;**
- e) **non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell'assicurato. Se l'assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l'effettiva urgenza nel concludere l'operazione e se la stessa è conveniente;**

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- f) se l'assicurato è un dipendente della pubblica amministrazione e si è difeso in un procedimento penale, per ottenere il rimborso deve dimostrare di aver richiesto all'Ente di appartenenza il patrocinio legale e, successivamente, deve inviare la documentazione attestante il mancato o parziale rimborso delle spese da parte dell'Ente di appartenenza.



ARTICOLO 12 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ

12.1. **DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.**

12.2. **DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell'erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell'assicurato.**

ARTICOLO 13 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI

13.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l'assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.

13.2. L'assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, **salvo diverso accordo tra le parti.**

13.3. L'arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell'arbitro è sfavorevole all'assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l'assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, **nei limiti del massimale previsto dalla polizza.**

13.4. Se l'assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l'azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE



ARTICOLO 14 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

14.1. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. **Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.**

14.2. L'assicurazione scade il giorno indicato in polizza, senza obbligo di comunicare disdetta.

14.3. La volontà del contraente di rinnovare l'assicurazione per un ulteriore periodo indicato in polizza può avvenire attraverso il pagamento del premio di rinnovo entro il termine massimo previsto dalle altre polizze che il contraente ha in essere con l'intermediario, ferme restando tutte le garanzie di polizza. A fronte del rinnovo, DAS emetterà una nuova polizza con effetto dalla data di scadenza del precedente contratto.



ARTICOLO 15 - 30 GIORNI PER RIPENSARCI: IL DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se il contratto è stato collocato interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente può recedere entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, con richiesta scritta da inviare a D.A.S. SpA (Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona; PEC dasdifesa legale@pec.das.it) oppure all'intermediario al quale è assegnata la polizza tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. A seguito della comunicazione di recesso, il contratto si considera privo di qualsiasi effetto fin dall'origine e quindi il contraente e DAS sono liberi da ogni obbligo contrattuale. Di conseguenza DAS rimborsa al contraente il premio versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. L'esercizio del diritto di recesso rende priva di effetto ogni denuncia di sinistro eventualmente presentata.



ARTICOLO 16 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO

16.1. Se il contraente non ha più bisogno dell'assicurazione perché il rischio cessa, **deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l'obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.**

16.2. **Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall'archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall'assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata.** Se a recedere è il contraente, l'assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l'assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.

16.3. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, **al netto delle imposte.**



ARTICOLO 17 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L'ASSICURAZIONE

17.1. L'importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale.

17.2. Il premio deve essere pagato all'intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.



ARTICOLO 18 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO

18.1. **Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.**

ONE FAMILY TUTELA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

18.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell'assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.



ARTICOLO 19 – PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di *sinistro* e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l'assicurato la perdita del diritto alla prestazione.

ARTICOLO 20 – MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS

20.1. Tutte le comunicazioni che l'assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all'intermediario cui la polizza è assegnata.

20.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:

- mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Enrico Fermi 9/B - 37135 Verona
- mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo dasdifesa legale@pec.das.it
- per esercitare la facoltà di ripensamento o disdetta o in caso di cessazione del rischio: la comunicazione del contraente può essere inviata anche mediante semplice e-mail all'indirizzo di posta elettronica disdette@das.it, se il contraente ha fornito a DAS il proprio indirizzo di posta elettronica al momento della conclusione del contratto o in un momento successivo.

20.3. Per denunciare un *sinistro*, l'assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all'articolo 10.

20.4. Per esercitare il recesso a seguito di *sinistro* il contraente dovrà seguire le modalità indicate all'articolo 17.2.

20.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l'assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all'assicurato o al contraente.

ARTICOLO 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che riguarda l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l'assicurato.



ARTICOLO 22 - TASSE E IMPOSTE

Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.

ARTICOLO 23 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE

23.1. L'assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile, l'assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.

23.2. Se le condizioni di assicurazione sono tradotte in lingua tedesca, per questo contratto fa fede la lingua italiana.

ARTICOLO 24 - INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un *sinistro* o a fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il *sinistro* o fornire una prestazione espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

Condizioni generali di assicurazione – Mod. CA 2022/AON VP – Documento aggiornato a settembre 2022

Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Via Enrico Fermi, 9/B - 37135 Verona;

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I